

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E IL CONSIGLIO NOTARILE DI COMO E DI LECCO PER LA RICEZIONE DELLE DESIGNAZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ART. 408 C.C., RESE DAI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI LECCO.

Fra:

- a) COMUNE DI LECCO (anche in appresso denominato "Comune") con sede legale in Lecco, Piazza Diaz 1, C.F. in persona del Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia

e:

- b) CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI COMO E DI LECCO (anche in appresso denominato "Consiglio") con sede in Como, Via M.E. Bossi, 8, C.F.80017310139, in persona del Presidente del Consiglio Notarile dottor Mario Mele, nato a Valsinni (Mt) l'1 novembre 1966;

PREMESSO

con la Legge n. 6 del 9/1/2004 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004) il legislatore ha rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone modificando il Codice Civile e, in luogo della privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente, ha stabilito, su un piano di ben più vasta portata sociale, che:

- il cittadino privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare;
- l' Amministratore di Sostegno, sulla base di concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione;
- in particolare, l' Amministratore di Sostegno, di norma, svolge le funzioni di volta in volta assegnate dal Giudice ai sensi dell'art. 405 c.c., e quindi con riferimento anche alla cura della persona (ivi compreso il consenso informato per i trattamenti terapeutici) e alla cura del patrimonio;
- l'art. 408del c.c. prevede, tra l'altro, che: "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata";

- con riferimento all'art. 408 c.c. è inderogabile l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata di designazione dell' Amministratore di Sostegno (parere del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n.17 del 29.5.2012 Ns. prot. n. 4.6.2012 n. 24213);

Il Comune di Lecco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, vuole tutelare la piena dignità delle persone specialmente nelle fasi di difficoltà derivanti da riduzione delle normali capacità fisico-psichiche.

A tal fine ritiene opportuno istituire il Registro delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408, c.c. , da tenersi presso il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti fra loro convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con la presente convenzione il Comune di Lecco e il Consiglio Notarile di Como e di Lecco provvedono ad avviare un rapporto di collaborazione che consenta ai notai iscritti nel Distretto Notarile di Como e di Lecco qualora ricevano designazioni di Amministratori di Sostegno ex art. 408 C.C., da parte di cittadini residenti nel Comune di Lecco, di limitare i costi previsti per gli onorari per ciascuna designazione ex Art. 408 del C.C., ad una somma non superiore ad Euro 200,00 (duecento/00) comprese eventuali imposte e tasse. Per i cittadini residenti nel Comune di Lecco con reddito ISEE inferiore a € 10.000, tali "designazioni" verranno effettuate a titolo gratuito senza richiesta di alcun onere neppure per eventuali imposte e tasse.

Art. 2 – Obblighi del Comune

Il Comune di Lecco si impegna a ricevere, ai sensi del successivo art. 3, mediante posta elettronica certificata, le comunicazioni dei Notai di avvenuta ricezione di atti di designazione di cui all'art.408, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, secondo il modello di cui all'allegato 1) ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro comunale.

In via alternativa rispetto alla comunicazione di cui al comma precedente, il Comune si impegna a ricevere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il cittadino residente nel Comune darà atto di avere designato un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell'Art. 408 C.C., presso un notaio e fornirà i dati del depositario (nome, cognome, e indirizzo del notaio qualora depositario della designazione, nome, cognome e indirizzo del fiduciario o di altra persona qualora depositaria del documento sia costituita persona diversa dal notaio).

La comunicazione di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 2 consentiranno l'iscrizione al Registro Comunale delle Designazioni di Amministratore di Sostegno ai sensi dell'Art. 408 C.C..

Art. 3 – Obblighi del Consiglio Notarile e dei Notai

Il Consiglio Notarile si impegna:

- a ricevere anche la eventuale formale richiesta dell'interessato residente in Lecco di iscrizione nel Registro, tenuto dal Comune di Lecco, delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408 c.c.;
- a diffondere con urgenza e con il dovuto rilievo presso tutti i notai iscritti nel Distretto di Como e di Lecco il contenuto della presente convenzione con il Comune;
- a verificare in tempi brevissimi l'elenco dei notai del Distretto che si dichiarino disponibili sia a ricevere tali designazioni secondo le proprie valutazioni giuridiche, sia a limitarne i costi secondo quanto previsto sopra e a redigerne un elenco da consegnare al Comune (con la possibilità di modificarlo nel tempo nel caso di adesione da parte di altri notai disponibili).

Inoltre, ciascun Notaio si impegna a comunicare al Comune (all'indirizzo di posta elettronica comune@pec.comunedilecco.it) l'avvenuta ricezione di atti di designazione di cui all'art.408 secondo il

modello di cui all'allegato 1) ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro comunale sulla base di apposita formale richiesta in tal senso eventualmente ricevuta dall'interessato.

Art. 4 – Comunicazione e promozione

Le parti pubblicizzeranno congiuntamente le attività che verranno realizzate e i risultati conseguiti con apposite e concordate iniziative comunicazionali e promozionali.

Art. 5 – Referenti

I referenti rispettivamente di ciascuna parte per la presente convenzione verranno indicati dalle parti contraenti mediante scambio di comunicazioni.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione è valida e acquista efficacia alla data di sottoscrizione per un periodo di anni 3 dalla data di sottoscrizione.

Art. 7 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 8 – Registrazione

La presente Convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Per il Comune di Lecco

Per il Consiglio Notarile di Como e di Lecco

Dott.

Dott.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE AL COMUNE DI LECCO

Data.....

Al Comune di Lecco

Dirigente del Settore Politiche Sociali e di

Sostegno alla Famiglia

Pec: comune@pec.comunedilecco.it

Io sottoscritto dott..... Notaio in

certifico che il Sig/la sig.ra..... nato/a ail.....

CF..... ha sottoscritto atto di nomina di amministratore di sostegno

(data n. rep.....) ai sensi dell'art. 408 cc e che tale atto è depositato presso il

mio studio. Attesto altresì che il Sig/la sig.ra..... ha richiesto formalmente l'iscrizione nel Registro, tenuto dal Comune di Lecco, delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408 c.c..

Distinti saluti

.....